

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 1522/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 1523/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 1524/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che autorizza l'organismo di intervento italiano a vendere mediante gara 12 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica ..... 5
- \* Regolamento (CEE) n. 1525/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ..... 7
- \* Regolamento (CEE) n. 1526/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 171/78 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine ..... 12
- \* Regolamento (CEE) n. 1527/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva ..... 13
- Regolamento (CEE) n. 1528/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 1529/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 ..... 21
- Regolamento (CEE) n. 1530/92 della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ..... 22

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Consiglio**

92/297/CEE :

- \* **Decisione del Consiglio, del 1° giugno 1992, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità** 25  
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità ..... 26
  - \* **Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità** ..... 28
- 

Avviso (vedi terza pagina di copertina)

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1522/92 DELLA COMMISSIONE**

del 12 giugno 1992

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 986/92 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 giugno 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 986/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	139,19 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	139,19 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	173,79 <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 10 90	173,79 <sup>(1)</sup> <sup>(7)</sup> <sup>(10)</sup>
1001 90 91	151,41
1001 90 99	151,41 <sup>(11)</sup>
1002 00 00	168,46 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	149,30
1003 00 90	149,30 <sup>(11)</sup>
1004 00 10	124,86
1004 00 90	124,86
1005 10 90	139,19 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	139,19 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	146,82 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	65,98 <sup>(11)</sup>
1008 20 00	120,96 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	66,67 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	66,67
1101 00 00	225,77 <sup>(8)</sup> <sup>(11)</sup>
1102 10 00	248,85 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	282,73 <sup>(8)</sup> <sup>(10)</sup>
1103 11 90	242,15 <sup>(8)</sup>

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1523/92 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 giugno 1992**

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati l'11 giugno 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	2,48	2,48	3,73
1001 10 90	0	2,48	2,48	3,73
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1524/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1992

che autorizza l'organismo di intervento italiano a vendere mediante gara 12 000 t di risone da esportare sotto forma di riso lavorato nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91<sup>(4)</sup>, la vendita del riso detenuto dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione<sup>(5)</sup> stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone in possesso degli organismi d'intervento;

considerando che il 30 gennaio 1992 l'Italia ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di vendere, per l'esportazione nelle Repubbliche sorte dallo scioglimento dell'Unione Sovietica, sotto forma di riso lavorato, un quantitativo di 12 000 t di risone detenuto dall'organismo d'intervento italiano; che tale domanda può essere accolta;

considerando che è opportuno precisare il quantitativo di riso lavorato da esportare ottenuto dal risone posto in lavorazione;

considerando che l'Italia prevede tutte le misure complementari, compatibili con le disposizioni vigenti, per garantire il corretto svolgimento dell'operazione prevista nonché l'informazione della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'organismo d'intervento italiano è autorizzato ad indire una gara per la vendita sul mercato comunitario di 12 000 t di risone in suo possesso.

*Articolo 2*

1. La gara è aperta dal 25 giugno al 31 luglio 1992.
2. Il risone aggiudicato deve essere trasformato in riso lavorato atto al consumo umano e deve essere esportato a

destinazione dell'Ucraina, la Belarus, la Moldova, la Russia, la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaijan, il Kazachstan, il Turkmenistan, l'Uzbekistan, il Tagikistan e il Kirghizstan.

Le offerte sono valide solo se accompagnate:

- da una domanda di titolo di esportazione di riso lavorato, alla rinfusa e/o in imballaggi di peso superiore a 5 kg, di cui al codice NC 1006 30 92, 1006 30 94 e 1006 30 96, cui deve essere allegata una domanda di fissazione anticipata della restituzione per lo stesso prodotto;
- dalla prova che l'offerente ha costituito la cauzione prevista all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 75/91;
- dall'impegno scritto dell'offerente di costituire, al più tardi in sede di pagamento delle merci, la cauzione prevista dall'articolo 17, quinto comma del regolamento (CEE) n. 75/91.

*Articolo 3*

Il prezzo minimo di vendita è di 235,86 ecu per tonnellata.

*Articolo 4*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, i titoli di esportazione rilasciati si considerano rilasciati il giorno della presentazione dell'offerta ai fini della determinazione del loro periodo di validità.

2. I titoli di esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara recano, nella casella 22, la seguente indicazione:

\* Gara bandita dal regolamento (CEE) n. 1524/92 — Offerta del ...

*Articolo 5*

Per la determinazione del quantitativo di riso lavorato da esportare, al quantitativo di risone aggiudicato si applica un coefficiente basato sulle rese di lavorazione in grani interi constatate al momento della presa in consegna

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

all'intervento e indicato, per ciascuna partita, nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento.

*Articolo 6*

L'organismo d'intervento italiano adotta tutte le disposizioni necessarie per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informa senza indugio la Commissione.

Lo stesso organismo informa ogni settimana la Commissione dello svolgimento della gara in sede di comitato di gestione per i cereali.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---



## REGOLAMENTO (CEE) N. 1525/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le omologhe disposizioni degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali sulla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che in caso di reiterate esportazioni di piccoli quantitativi è necessario prevedere una procedura semplificata per quanto riguarda il giorno da considerare per la determinazione del tasso della restituzione;

considerando che sembra possibile semplificare la procedura relativa alle esportazioni realizzate per mezzo di navi che effettuano regolare servizio di linea;

considerando che, nell'ambito di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, il trasbordo può essere eseguito nello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di esportazione;

considerando che le esportazioni di piccole quantità di prodotti presentano scarsa rilevanza economica e comportano un sovraccarico di lavoro per le amministrazioni competenti; che è opportuno attribuire agli uffici competenti degli Stati membri la facoltà di non pagare le restituzioni per simili esportazioni e di non chiedere il rimborso delle restituzioni indebitamente pagate quando l'importo è minimo;

considerando che l'esperienza ha dimostrato l'opportunità di modificare o precisare alcune altre disposizioni del

regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 887/92<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3665/87 è così modificato:

1) È inserito il seguente articolo:

*« Articolo 3 bis*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, quando i quantitativi esportati non superano 5 000 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni nel settore dei cereali o 500 kg per codice della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata negli altri settori e tali esportazioni vengano reiterate, lo Stato membro può autorizzare che sia preso in considerazione l'ultimo giorno del mese per la determinazione del tasso di restituzione applicabile, oppure per la determinazione degli eventuali adeguamenti da apportare in caso di fissazione anticipata della restituzione.

Se la restituzione è fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una procedura di gara, il titolo deve essere valido l'ultimo giorno del mese dell'esportazione.

L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può ricorrere alla procedura normale per i quantitativi di cui al primo comma.»

2) L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

*« Articolo 6 bis*

1. In caso di esportazione via mare, per la concessione della restituzione si applicano le seguenti disposizioni:

- a) quando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, tali prodotti possono permanere, in occasione di un trasbordo in uno o più altri porti situati nel territorio doganale della Comunità, per un periodo massimo di 28 giorni;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 20.

b) il termine di 28 giorni di cui alla lettera a) non si applica quando i prodotti hanno lasciato l'ultimo porto situato sul territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di 60 giorni;

c) il pagamento della restituzione è subordinato:

— alla dichiarazione dell'operatore che i prodotti non verranno trasbordati in un altro porto;

o

— alla presentazione, all'organismo pagatore, della prova del rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a). Detta prova comprende segnatamente il documento o i documenti di trasporto, o la loro copia o fotocopia, a partire dal primo porto in cui i documenti di cui alla lettera a) sono stati vidimati fino al paese terzo in cui i prodotti sono destinati ad essere scaricati.

Le dichiarazioni di cui al primo trattino sono soggette a controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In tal caso, sono richiesti i mezzi di prova di cui al secondo trattino.

Se l'esportazione è eseguita per mezzo di una nave che svolge regolare servizio di linea senza scalo in un altro porto della Comunità, gli Stati membri possono applicare una procedura semplificata ai fini dell'applicazione del primo trattino;

d) in luogo delle condizioni di cui alla lettera c), lo Stato membro di partenza può disporre che l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6, o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità, venga vidimato soltanto su presentazione di un documento di trasporto in cui sia indicata una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità.

In tal caso, l'autorità competente dello Stato membro di partenza inserisce nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione », nella rubrica « osservazioni » dell'esemplare di controllo o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

— Documento de transporte con destino fuera de la CEE presentado

— Transportdokument med destination uden for EØF forelagt

— Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EWG wurde vorgelegt

— Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΟΚ

— Transport document indicating a final destination outside the customs territory of the Community has been presented

— Document de transport avec destination hors CEE présenté

— Documento di trasporto con destinazione fuori CEE presentato

— Vervoerdocument voor bestemming buiten EEG voorgelegd

— Documento de transporte com destino fora da CEE apresentado.

L'applicazione delle disposizioni della presente lettera è soggetta a controlli appropriati a campione da parte dell'organismo pagatore;

e) qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 33 e 48 i giorni che superano il termine di 28 giorni si considerano giorni di superamento del termine di cui agli articoli 4 e 32.

In caso di superamento del termine di 60 giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché del termine di 28 giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo più elevato dei due superamenti.

2. In caso di esportazione mediante trasporto su strada, su via navigabile o per ferrovia, per la concessione delle restituzioni si applicano le seguenti disposizioni:

a) quando l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità è stato vidimato dalle autorità competenti, salvo casi di forza maggiore, i prodotti possono tornare in detto territorio unicamente per operazioni di transito, per un periodo massimo di 28 giorni;

b) il termine di 28 giorni di cui alla lettera a) non si applica quando i prodotti hanno definitivamente lasciato il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di 60 giorni;

c) l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) forma oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore. In caso di controlli, sono richiesti i documenti di trasporto sino al paese terzo ove i prodotti interessati sono destinati ad essere scaricati.

Qualora sia accertata l'inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell'applicazione degli articoli 33 e 48 i giorni che superano il termine di 28 giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 4 e 32.

In caso di superamento del termine di 60 giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché del termine di 28 giorni di cui alla lettera a), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo più elevato dei due superamenti.

3. In caso di esportazione per via aerea, per la concessione delle restituzioni si applicano le seguenti disposizioni :

a) l'esemplare di controllo di cui all'articolo 6 o il documento nazionale comprovante che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità sono vidimati dalle autorità competenti unicamente su presentazione di un documento di trasporto che indichi una destinazione finale esterna al territorio doganale della Comunità ;

b) qualora una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti hanno soggiornato, in occasione di un trasbordo, in uno o più altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre 28 giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell'applicazione degli articoli 33 e 48 i giorni che superano il periodo di 28 giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto agli articoli 4 e 32.

In caso di superamento del termine di 60 giorni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, nonché del termine di 28 giorni di cui alla presente lettera b), la riduzione della restituzione o l'incameramento della cauzione sono pari all'importo più elevato dei due superamenti ;

c) l'applicazione delle disposizioni della presente lettera forma oggetto di controlli appropriati per campione da parte dell'organismo pagatore ;

d) il termine di 28 giorni di cui alla lettera b) non si applica quando i prodotti hanno lasciato definitivamente il territorio doganale della Comunità entro il termine iniziale di 60 giorni. »

3) All'articolo 7 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente :

« 5. Qualora un prodotto la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata in uno Stato membro e che circoli in regime di transito comunitario esterno sia preso in consegna dalle ferrovie in questo Stato membro o in un altro Stato membro in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il trasporto è preso in consegna dalle ferrovie, annota nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » a

tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 6, nella rubrica «osservazioni», una delle seguenti diciture :

— Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera :

— Documento de transporte :

tipo :

número :

— Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria :

— Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport :

— Transportdokument :

art :

nummer :

— Dato for overtagelse ved jernbane :

— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr :

— Beförderungspapier :

Art :

Nummer :

— Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung :

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς :

— Έγγραφο μεταφοράς :

είδος :

αριθμός :

— Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων :

— Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail :

— Transport document :

type :

number :

— Date of acceptance for carriage by the railway authorities :

— Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route :

— Document de transport :

espèce :

numéro :

— Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer :

- Uscita dal territorio doganale della Comunità mediante ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia :
- Documento di trasporto :
  - tipo :
  - numero :
- Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie :
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer :
- Vervoerdocument :
  - type :
  - nummer :
- Datum van aanneming ten uitvoer door de betrokken spoorwegadministratie :
- Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário :
- Documento de transporte :
  - tipo :
  - número :
- Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro :

In caso di modifica del contratto di trasporto combinato strada-ferrovia a seguito della quale un trasporto che avrebbe dovuto terminare fuori della Comunità termini all'interno di essa, le amministrazioni ferroviarie possono eseguire il contratto così modificato solo previo accordo dell'ufficio doganale di partenza ; in tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del paragrafo 3. »

4) L'articolo 11 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 11*

La restituzione può non essere versata se il suo importo, per ogni domanda relativa ad una o più dichiarazioni d'esportazione, è inferiore o uguale a 50 ecu.

Gli Stati membri hanno facoltà di non chiedere il rimborso delle restituzioni concesse, se il relativo importo è inferiore o uguale a 50 ecu per ciascuna dichiarazione di esportazione, a condizione che norme analoghe di diritto nazionale prevedano il mancato recupero di somme in fattispecie analoghe.

Ai sensi del presente articolo, se una dichiarazione d'esportazione contiene più codici distinti della nomenclatura delle restituzioni o della nomenclatura combinata, gli enunciati relativi a ciascuno di tali codici sono considerati una dichiarazione separata. »

5) All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Gli Stati membri possono dispensare l'esportatore dalla presentazione delle prove di cui all'articolo 18, diverse dal documento di trasporto, per un'operazione che offra garanzie sufficienti circa l'arrivo a desti-

nazione dei prodotti oggetto di una dichiarazione d'esportazione, e che dia diritto ad una restituzione la cui parte differenziata corrisponda ad un importo inferiore o pari a :

- a) 1 000 ecu per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE ;
- b) 1 000 ecu per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo europeo ;
- c) 5 000 ecu per i prodotti diversi da quelli previsti alla lettera a) se il paese terzo di destinazione è un paese terzo non europeo. »

6) L'articolo 35 è così modificato :

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente :

« 1. Nell'ambito delle consegne di cui agli articoli 34 e 42, gli Stati membri, in deroga all'articolo 3, possono autorizzare per il pagamento delle restituzioni il ricorso alla procedura sotto descritta. L'esportatore autorizzato ad avvalersi di detta procedura non può, per uno stesso prodotto, fare ricorso nel contempo alla procedura normale. » ;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 6 :

« 6. Le disposizioni dei paragrafi da 2 a 5 si applicano, in quanto compatibili, alle consegne di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere b) e c). »

7) All'articolo 41 è aggiunto il seguente paragrafo 5 :

« 5. La prova del collocamento sotto controllo in un altro deposito di approvvigionamento, la prova dell'imbarco nella Comunità e delle consegne previste dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, lettera a) sono fornite, salvo forza maggiore, entro i dodici mesi successivi alla data di uscita dei prodotti dal deposito di approvvigionamento ; si applicano in tal caso, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 47, paragrafi 3, 4 e 5 ».

8) All'articolo 47 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Qualora l'esemplare di controllo T5 di cui all'articolo 6 non venga restituito all'ufficio di partenza o all'organismo centrale entro tre mesi dal rilascio a causa di circostanze non imputabili all'esportatore, quest'ultimo può presentare all'organismo competente una domanda motivata di equivalenza.

I documenti giustificativi che devono corredare tale domanda comprendono :

a) se un esemplare di controllo è stato rilasciato per comprovare che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità :

— il documento di trasporto

e

— un documento dal quale risulti che il prodotto è stato presentato a un ufficio doganale di un paese terzo, ovvero uno o più dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4.

Il documento di cui al secondo trattino può non essere richiesto per le esportazioni che danno luogo ad una restituzione di importo inferiore o uguale a 1 000 ecu; nondimeno, in questo caso, l'esportatore è tenuto a presentare la prova del pagamento.

In caso di esportazione in un paese terzo membro dell'EFTA, l'esemplare da restituire n. 5 del documento comune di transito, debitamente vistato da detto paese, o una fotocopia certificata conforme o una notifica della dogana di partenza equivale ai documenti giustificativi;

- b) in caso di applicazione degli articoli 34, 38 o 42: una dichiarazione dell'ufficio doganale competente del controllo della destinazione, nella quale si confermi che sono state rispettate le condizioni affinché detto ufficio apponga il proprio visto sull'esemplare di controllo, oppure
- c) in caso di applicazione dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 38: l'attestato di consegna a

bordo di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera c) e un documento comprovante il pagamento dei prodotti destinati all'approvvigionamento.

Per la presentazione della prova di equivalenza si applica il disposto del paragrafo 4.»

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Tuttavia, le disposizioni degli articoli 19, paragrafo 1 e 47, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87, modificato dal presente regolamento, si applicano anche alle esportazioni le cui pratiche sono ancora aperte a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1526/92 DELLA COMMISSIONE**

del 12 giugno 1992

**che modifica il regolamento (CEE) n. 171/78 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 171/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3945/87<sup>(4)</sup>, ha stabilito i criteri di qualità cui devono soddisfare alcuni prodotti per poter beneficiare di restituzioni all'esportazione; che occorre modificare il rapporto acqua/proteine dei prodotti di cui al codice NC 1602 42 10 perché non siano interrotte le correnti tradizionali di esportazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 171/78, al codice NC 1602 42 10, ultimo trattino, il rapporto « 4,3 » è sostituito da « 4,5 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1978, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1527/92 DELLA COMMISSIONE****del 12 giugno 1992****che modifica il regolamento (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/92 <sup>(4)</sup>, ha fissato al 15 giugno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli olivicoltori;

considerando che, data l'abbondanza della produzione della presente campagna, in alcune regioni la raccolta e la trasformazione delle olive termineranno nel corso del mese di giugno;

che è pertanto opportuno adattare il termine di presentazione delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3061/84, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per la campagna 1991/1992, la data del 15 giugno è sostituita dal 30 giugno.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.

<sup>(4)</sup> GU n. L 140 del 22. 5. 1992, pag. 11.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1528/92 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 816/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento; che detti prodotti possono essere ripartiti in gruppi; che i gruppi di prodotti e i rispettivi prodotti pilota sono determinati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3798/91<sup>(4)</sup>;

considerando che il prelievo per i prodotti di un gruppo dev'essere uguale al prezzo d'entrata del prodotto pilota diminuito del prezzo franco frontiera; che tali prezzi d'entrata per la campagna 1992/1993 sono fissati dal regolamento (CEE) n. 1375/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando tuttavia che nel regolamento (CEE) n. 2915/79 sono state previste disposizioni speciali per il calcolo del prelievo applicabile ad alcuni prodotti assimilati; che la designazione di tali prodotti e il metodo di

calcolo del prelievo loro applicabile sono indicati nell'allegato II e agli articoli da 2 a 12 dello stesso regolamento;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 2915/79, l'elemento del prelievo, stabilito avvalendosi di un coefficiente che esprime il rapporto di peso esistente tra i componenti lattieri contenuti nel prodotto, da un lato, e il prodotto stesso, dall'altro, si calcola, per i prodotti contenenti zucchero o altri dolcificanti, moltiplicando l'importo di base per il quantitativo di componenti lattieri contenuti nel prodotto;

considerando che a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2915/79, ad alcuni prodotti originari di alcuni paesi terzi e in provenienza da essi, si applica un prelievo specifico; che il prelievo applicabile a tali prodotti è stabilito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1502/90<sup>(7)</sup>;

considerando che, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato per il quale il prelievo non è uguale a quello applicabile al rispettivo prodotto pilota è notevolmente inferiore al prezzo che si troverebbe in un rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo dev'essere uguale alla somma di due elementi:

- un elemento uguale all'importo risultante dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 2915/79 che sono applicabili al prodotto assimilato in causa;
- un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e della qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità;

considerando che, per i prodotti per i quali il dazio doganale è stato consolidato nell'ambito del GATT, il prelievo deve, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, essere limitato all'importo risultante dal consolidamento;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 86 dell'1. 4. 1992, pag. 83.

(3) GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

(5) GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 4.

(6) GU n. L 196 del 5. 7. 1982, pag. 1.

(7) GU n. L 141 del 2. 6. 1990, pag. 5.



considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1073/68 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, per ciascuno dei prodotti pilota definiti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2915/79 dev'essere determinato un prezzo franco frontiera; che detti prezzi devono essere stabiliti per prodotti mercantili di buona qualità;

considerando che i prezzi franco frontiera devono essere stabiliti sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad esclusione dei prodotti assimilati per i quali il prelievo non è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota; che in sede di constatazione di tali possibilità d'acquisto la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni relative ai prezzi praticati franco frontiera della Comunità per i prodotti in provenienza dai paesi terzi e ai prezzi sui mercati dei paesi terzi di cui viene a conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/90 <sup>(4)</sup>, ha fissato i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari e provenienti dalla Svizzera;

considerando tuttavia che non si può tener conto delle informazioni riguardanti una quantità limitata non rappresentativa degli scambi del prodotto in causa e di quelle per le quali l'evoluzione dei prezzi in genere e le informazioni disponibili permettano alla Commissione di ritenere che il prezzo di cui trattasi non sia rappresentativo della tendenza effettiva del mercato;

considerando che occorre adeguare i prezzi presi in considerazione quando non si applicano franco frontiera della Comunità o a prodotti mercantili di buona qualità; che, per un prodotto assimilato per il quale il prelievo è uguale a quello applicabile al relativo prodotto pilota, si deve effettuare un adeguamento prendendo in considerazione in particolare le differenze di composizione, di stagionatura, di qualità e di presentazione esistenti fra il prodotto assimilato in causa e il rispettivo prodotto pilota; che gli adeguamenti concernenti la composizione devono essere calcolati moltiplicando la differenza tra il tenore dei componenti lattiero-caseari del prodotto pilota, da un lato, e quello del prodotto assimilato in causa, dall'altro, per il valore attribuito nel commercio internazionale ad una unità di peso del componente lattiero-caseario considerato; che gli altri adeguamenti devono essere calcolati tenendo conto della differenza tra il valore attribuito sul mercato della Comunità a ciascuna delle caratteristiche considerate del prodotto pilota, da un lato, e il valore attribuito sullo stesso mercato alla caratteristica corrispondente del prodotto assimilato in causa, dall'altro;

considerando che, in mancanza di informazioni relative ai prezzi, il prezzo franco frontiera può essere stabilito ecce-

zionalmente sulla base del valore delle materie prime contenute nel prodotto pilota di cui trattasi, calcolate in base ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari per i quali sono disponibili prezzi, nonché di costi medi di trasformazione e di rese medie;

considerando che un prezzo franco frontiera può essere mantenuto in via eccezionale ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo, per una data qualità o per una determinata origine, che ha servito di base per la precedente determinazione del prezzo franco frontiera non è pervenuto di nuovo a conoscenza della Commissione per la determinazione del prezzo franco frontiera successivo e quando i prezzi disponibili, che la Commissione stima non essere sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, provocherebbero brusche e notevoli variazioni del prezzo franco frontiera;

considerando che, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1073/68, i prelievi sono fissati ogni quindici giorni; che, se necessario, possono nel frattempo essere modificati; che tale prelievo resta applicabile fino a che un successivo non se ne renda applicabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al lattosio e allo sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 90 è esteso al lattosio e sciroppo di lattosio del codice NC 1702 10 10; che, di conseguenza, il prelievo fissato per i prodotti del codice NC 1702 10 90 è anche di applicazione per i prodotti del codice NC 1702 10 10; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 519/92 <sup>(7)</sup> e (CEE) n. 520/92 <sup>(8)</sup>, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione <sup>(9)</sup> reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

<sup>(1)</sup> GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 144 del 7. 6. 1990, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(6)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92 <sup>(2)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/48/CEE del Consiglio, de 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea <sup>(3)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(5)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prelievi per il latte e i prodotti lattiero-caseari devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 giugno 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0401 10 10		15,91
0401 10 90		14,70
0401 20 11		22,12
0401 20 19		20,91
0401 20 91		27,51
0401 20 99		26,30
0401 30 11		71,07
0401 30 19		69,86
0401 30 31		137,27
0401 30 39		136,06
0401 30 91		230,95
0401 30 99		229,74
0402 10 11	(*)	108,01
0402 10 19	(*) (*)	100,76
0402 10 91	(*) (*)	1,0076/kg + 29,39
0402 10 99	(*) (*)	1,0076/kg + 22,14
0402 21 11	(*)	173,52
0402 21 17	(*)	166,27
0402 21 19	(*) (*)	166,27
0402 21 91	(*) (*)	210,40
0402 21 99	(*) (*)	203,15
0402 29 11	(*) (*) (*)	1,6627/kg + 29,39
0402 29 15	(*) (*)	1,6627/kg + 29,39
0402 29 19	(*) (*)	1,6627/kg + 22,14
0402 29 91	(*) (*)	2,0315/kg + 29,39
0402 29 99	(*) (*)	2,0315/kg + 22,14
0402 91 11	(*)	30,28
0402 91 19	(*)	30,28
0402 91 31	(*)	37,85
0402 91 39	(*)	37,85
0402 91 51	(*)	137,27
0402 91 59	(*)	136,06
0402 91 91	(*)	230,95
0402 91 99	(*)	229,74
0402 99 11	(*)	49,85
0402 99 19	(*)	49,85
0402 99 31	(*) (*)	1,3364/kg + 25,77
0402 99 39	(*) (*)	1,3364/kg + 24,56
0402 99 91	(*) (*)	2,2732/kg + 25,77
0402 99 99	(*) (*)	2,2732/kg + 24,56
0403 10 02		108,01
0403 10 04		173,52

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0403 10 06		210,40
0403 10 12	(1)	1,0076/kg + 29,39
0403 10 14	(1)	1,6627/kg + 29,39
0403 10 16	(1)	2,0315/kg + 29,39
0403 10 22		24,53
0403 10 24		29,92
0403 10 26		73,48
0403 10 32	(1)	0,1849/kg + 28,18
0403 10 34	(1)	0,2388/kg + 28,18
0403 10 36	(1)	0,6744/kg + 28,18
0403 90 11		108,01
0403 90 13		173,52
0403 90 19		210,40
0403 90 31	(1)	1,0076/kg + 29,39
0403 90 33	(1)	1,6627/kg + 29,39
0403 90 39	(1)	2,0315/kg + 29,39
0403 90 51		24,53
0403 90 53		29,92
0403 90 59		73,48
0403 90 61	(1)	0,1849/kg + 28,18
0403 90 63	(1)	0,2388/kg + 28,18
0403 90 69	(1)	0,6744/kg + 28,18
0404 10 11 * 11		18,96
0404 10 11 * 14		173,52
0404 10 11 * 17		210,40
0404 10 11 * 21		108,01
0404 10 11 * 24		173,52
0404 10 11 * 27		210,40
0404 10 19 * 11	(1)	0,1896/kg + 22,14
0404 10 19 * 14	(1)	1,6627/kg + 29,39
0404 10 19 * 17	(1)	2,0315/kg + 29,39
0404 10 19 * 21	(1)	1,0076/kg + 29,39
0404 10 19 * 24	(1)	1,6627/kg + 29,39
0404 10 19 * 27	(1)	2,0315/kg + 29,39
0404 10 91 * 11	(2)	0,1896/kg
0404 10 91 * 14	(2)	1,6627/kg + 6,04
0404 10 91 * 17	(2)	2,0315/kg + 6,04
0404 10 91 * 21	(2)	1,0076/kg + 6,04
0404 10 91 * 24	(2)	1,6627/kg + 6,04
0404 10 91 * 27	(2)	2,0315/kg + 6,04
0404 10 99 * 11	(2)	0,1896/kg + 22,14
0404 10 99 * 14	(2)	1,6627/kg + 28,18
0404 10 99 * 17	(2)	2,0315/kg + 28,18
0404 10 99 * 21	(2)	1,0076/kg + 28,18
0404 10 99 * 24	(2)	1,6627/kg + 28,18
0404 10 99 * 27	(2)	2,0315/kg + 28,18
0404 90 11		108,01
0404 90 13		173,52
0404 90 19		210,40
0404 90 31		108,01
0404 90 33		173,52
0404 90 39		210,40
0404 90 51	(1)	1,0076/kg + 29,39
0404 90 53	(1) (2)	1,6627/kg + 29,39
0404 90 59	(1)	2,0315/kg + 29,39
0404 90 91	(1)	1,0076/kg + 29,39
0404 90 93	(1) (2)	1,6627/kg + 29,39
0404 90 99	(1)	2,0315/kg + 29,39

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Note (*)	Importo del prelievo
0405 00 10	(*)	237,93
0405 00 90		290,27
0406 10 20	(*) (*)	238,68
0406 10 80	(*) (*)	292,57
0406 20 10	(*) (*) (*)	398,44
0406 20 90	(*) (*)	398,44
0406 30 10	(*) (*) (*)	186,70
0406 30 31	(*) (*) (*)	180,67
0406 30 39	(*) (*) (*)	186,70
0406 30 90	(*) (*) (*)	283,42
0406 40 00	(*) (*) (*)	148,14
0406 90 11	(*) (*) (*)	221,17
0406 90 13	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 15	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 17	(*) (*) (*)	172,10
0406 90 19	(*) (*) (*)	398,44
0406 90 21	(*) (*) (*)	221,17
0406 90 23	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 25	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 27	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 29	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 31	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 33	(*) (*)	195,85
0406 90 35	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 37	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 39	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 50	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 61	(*) (*)	398,44
0406 90 63	(*) (*)	398,44
0406 90 69	(*) (*)	398,44
0406 90 73	(*) (*)	195,85
0406 90 75	(*) (*)	195,85
0406 90 77	(*) (*)	195,85
0406 90 79	(*) (*)	195,85
0406 90 81	(*) (*)	195,85
0406 90 85	(*) (*)	195,85
0406 90 89	(*) (*) (*)	195,85
0406 90 93	(*) (*)	238,68
0406 90 99	(*) (*)	292,57
1702 10 10		24,98
1702 10 90		24,98
2106 90 51		24,98
2309 10 15		77,99
2309 10 19		101,16
2309 10 39		95,38
2309 10 59		80,08
2309 10 70		101,16
2309 90 35		77,99
2309 90 39		101,16
2309 90 49		95,38
2309 90 59		80,08
2309 90 70		101,16

- 
- (<sup>1</sup>) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia del latte contenuto in 100 kg di prodotto e
  - b) dell'altro importo indicato.
- (<sup>2</sup>) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questo codice corrisponde alla somma :
- a) dell'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della materia secca del latte contenuta in 100 kg di prodotto, eventualmente maggiorato
  - b) dell'altro importo indicato.
- (<sup>3</sup>) I prodotti di questo codice importati da un paese terzo nell'ambito di un accordo speciale concluso dalla Comunità con tale paese e per i quali è presentato un certificato IMA1, rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 1767/82, sono soggetti ai prelievi figuranti nell'allegato I del citato regolamento.
- (<sup>4</sup>) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 715/90.
- (<sup>5</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (<sup>6</sup>) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali è presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 584/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1529/92 DELLA COMMISSIONE**

del 12 giugno 1992

**che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la settantesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1252/92<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a

limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la settantesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la settantesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 256,45 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
  - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 25 473 t;
- b) per la categoria C,
- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 256,45 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
  - la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 10 399 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 131 del 16. 5. 1992, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1530/92 DELLA COMMISSIONE**  
**del 12 giugno 1992**  
**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1380/92 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 307/92 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1438/92 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 307/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

<sup>(7)</sup> GU n. L 32 dell'1. 2. 1992, pag. 20.

<sup>(8)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 16.

<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.



## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6				
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	17,089				
— Portogallo	26,169				
— altri Stati membri	17,089				
2. Aiuti finali					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	40,23				
— Paesi Bassi (Fl)	45,33				
— UEBL (FB/Flux)	829,78				
— Francia (FF)	134,93				
— Danimarca (Dkr)	153,46				
— Irlanda (£ Irl)	15,017				
— Regno Unito (£)	13,441				
— Italia (Lit)	30 101				
— Grecia (Dra)	3 836,71				
— Spagna (Pta)	2 635,87				
— Portogallo (Esc)	5 644,11				

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6				
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	18,339				
— Portogallo	27,419				
— altri Stati membri	18,339				
2. Aiuti finali :					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	43,17				
— Paesi Bassi (Fl)	48,65				
— UEBL (FB/Flux)	890,47				
— Francia (FF)	144,80				
— Danimarca (Dkr)	164,68				
— Irlanda (£ Irl)	16,116				
— Regno Unito (£)	14,435				
— Italia (Lit)	32 303				
— Grecia (Dra)	4 151,86				
— Spagna (Pta)	2 824,40				
— Portogallo (Esc)	5 904,95				

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 6				
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	31,223				
— Portogallo	37,953				
— altri Stati membri	19,523				
2. Aiuti finali					
Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	45,96				
— Paesi Bassi (Fl)	51,79				
— UEBl (FB/Flux)	947,96				
— Francia (FF)	154,15				
— Danimarca (Dkr)	175,31				
— Irlanda (£ Irl)	17,156				
— Regno Unito (£)	15,366				
— Italia (Lit)	34 389				
— Grecia (Dra)	4 414,42				
— Portogallo (Esc)	8 102,42				
— Spagna (Pta)	4 766,28				

## ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 6				
DM	2,050800				
Fl	2,310250				
FB/Flux	42,211300				
FF	6,907970				
Dkr	7,920510				
£Irl	0,769045				
£	0,702848				
Lit	1 550,00				
Dra	247,16000				
Esc	170,49400				
Pta	128,90800				

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° giugno 1992

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità

(92/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità<sup>(1)</sup>, firmato il 23 dicembre 1988, ha fissato i suddetti contingenti limitatamente a un periodo iniziale che termina il 30 giugno 1992; che occorre pertanto fissare i contingenti applicabili a decorrere dal 1° luglio 1992;

considerando che la Commissione ha tenuto con l'Austria consultazioni in proposito, a seguito delle quali si è pervenuti ad un accordo in forma di scambio di lettere; che conviene approvare questo accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e

la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

António COUTO DOS SANTOS

(<sup>1</sup>) GU n. L 348 del 17. 12. 1988, pag. 56.

**ACCORDO**

**in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità**

*A. Lettera della Comunità*

Signor .....,

mi pregio riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, conformemente al punto 11 dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità, firmato il 23 dicembre 1988.

Le confermo che tali consultazioni sono sfociate nei seguenti risultati:

1. A decorrere dal 1° luglio 1992, l'accordo è prorogato per un nuovo periodo contingente di un anno, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.
2. Nel corso del primo semestre del 1993 si terranno consultazioni, ove occorra, per decidere in merito a un'eventuale proroga del presente accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera.

Voglia accettare, Signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

*A nome  
del Consiglio delle Comunità europee*

*B. Lettera dell'Austria*

Signor .....

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta :

« Mi prego riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, conformemente al punto 11 dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità, firmato il 23 dicembre 1988.

Le confermo che tali consultazioni sono sfociate nei seguenti risultati :

1. A decorrere dal 1° luglio 1992, l'accordo è prorogato per un nuovo periodo contingente di un anno, dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993.
2. Nel corso del primo semestre del 1993 si terranno consultazioni, ove occorra, per decidere in merito a un'eventuale proroga del presente accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il Suo governo è d'accordo sul contenuto della presente lettera. »

Mi prego confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor ....., l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo  
della Repubblica d'Austria*

---

**Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità<sup>(1)</sup>**

L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sulla proroga dell'accordo relativo alla reciproca istituzione di contingenti tariffari per determinati vini di qualità è stato firmato il 2 giugno 1992. Poiché la Repubblica d'Austria ha firmato salvo ratifica, un'informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata, a tempo debito, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.